

COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733.661602 – Fax 0733.661603 – E-mail: comune@santangelo.sinp.net

ORIGINALE

Registro Generale n. 95

ORDINANZA SINDACO

N. 95 DEL 12-07-2017

Oggetto: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE CONTENUTE IN BICCHIERI DI VETRO E BOTTIGLIE O CONFEZIONI DI VETRO E LATTINE DA PARTE DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, AUTORIZZATE ANCHE IN FORMA TEMPORANEA, DELLE ATTIVITA' ARTIGIANALI AUTORIZZATE ALLA VENDITA DI BEVANDE, DELLE ATTIVITA' DI COMMERCIO DI PRODOTTI ALIMENTARI ED IN GENERE DA TUTTE LE FORME DI COMMERCIO CHE CONSENTONO LA VENDITA DI BEVANDE IN VETRO DALLE ORE 18:00 ALLE ORE 7:00 DEL GIORNO SUCCESSIVO NEI GG. 15 E 16 LUGLIO 2017 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "PIZZA A TUTTA BIRRA".

IL SINDACO

PREMESSO che nei giorni 15 e 16 luglio 2017 nel capoluogo del Comune di Sant'Angelo in Pontano si svolgerà la pubblica manifestazione denominata "Pizza a tutta birra";

DATO ATTO che la manifestazione si svolgerà dalle ore 18:00 alle ore 01:00 del giorno successivo;

PRESO ATTO che l'evento richiamerà un elevato numero di persone e farà registrare un notevole incremento dell'uso di bottiglie e bicchieri di vetro abbandonati sul suolo pubblico venendosi a creare, in caso di rottura, un pericolo per l'incolumità dei pedoni e del patrimonio pubblico e privato;

RITENUTO, per ragioni di ordine pubblico di dover evitare possibili danni a cose e pericoli per la pubblica incolumità di cittadini e turisti;

VISTA la circolare del Capo della Polizia del 7/6/2017 la quale ha evidenziato la necessità di qualificare, nell'ambito delle pubbliche manifestazioni, gli aspetti di safety, quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone e quelli di security, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimento contingibili e urgenti;

VISTA la L.R. 27/2009;

VISTA la L. n. 287/1981;

ORDINA

che per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, **nei giorni 15 e 16 luglio 2017 dalle ore 18:00 alle ore 07:00 del giorno successivo:**

- **Sia vietata la vendita per asporto di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro e lattine da parte delle attività di somministrazione di alimenti e bevande,** autorizzate anche in forma temporanea, delle attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande, delle attività di commercio di prodotti alimentari ed in genere da tutte le forme di commercio che consentono la vendita di bevande in vetro (quali bar, ristoranti, esercizi titolari di licenze di P.S., titolare di autorizzazioni di vendita al minuto di generi alimentari, ecc.) presenti all'interno del Centro Storico del Comune di Sant'Angelo in Pontano;
- **Di consumare e/o di abbandonare in luogo pubblico bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale e in lattine.**
- **Di somministrare e/o consentire il consumo delle bevande in contenitori di vetro solo all'interno del locale.**
- **Di esporre in modo visibile al pubblico il presente divieto.**

Resta ferma, per le attività autorizzate, la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza venga:

- Pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune;
- Trasmessa alla Prefettura di Macerata;
- Trasmessa al Comando Stazione dei Carabinieri di Loro Piceno;
- Trasmessa alla Polizia locale;
- Notificata alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea, e alle attività di commercio di prodotti alimentari presenti nel capoluogo.

Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da norme speciali, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 7 bis, del D.Lgs. 267/2000 sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.

I trasgressori di quanto disposto con la presente ordinanza hanno la facoltà di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'art. 16, comma 2, della L. 689/1981 e ss.mm.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/1990 e s.m.i. si informa che contro il presente atto può essere presentato:

- ricorso al TAR entro 60 gg. ovvero
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg.
- tutti decorrenti dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO

Rag. Agostino Cavasassi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 12-07-2017 al 27-07-2017

Lì 12-07-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARDINALI MARISA